

San Marino, 05/04/2026

Istanza **n.55**

Arengo del
05/04/2026

Ecc.mi Capitani Reggenti

Alice Mina

Vladimiro Selva

Oggetto: modifiche all'art. 12 della Legge 30 novembre 1995, n. 134 per il coordinamento delle scadenze della patente di guida in caso di patologie o minorazioni

I sottoscritti cittadini sammarinesi rivolgono la presente istanza d'Arengo alle LL. EE.

Premesso che

- In materia di durata e conferma la patente di guida, l'articolo 12 ai commi secondo, terzo e quarto della Legge 30 novembre 1995, n. 134 e successive modifiche stabilisce gli ordinari termini di validità delle varie categorie di patenti di guida, individuandone la scadenza al compimento di una certa età del titolare, salvo quanto diversamente previsto. In particolare, è previsto che:
“La patente di categoria AM scade al compimento del 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 65°, 70° anno di età del titolare e, successivamente, alla scadenza di ogni triennio; le patenti di guida delle categorie A e B scadono al compimento del 30°, 40°, 50°, 60°, 65°, 70° anno di età del titolare e, successivamente, alla scadenza di ogni triennio. Le patenti di guida delle categorie C e D nonché le patenti speciali delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciate a mutilati e minorati fisici scadono anche al compimento del 25°, 35°, 45°, 55° anno di età del titolare. Le patenti di guida della categoria D, il cui titolare ha compiuto il 60° anno di età, possono essere confermate annualmente fino al limite massimo di 68 anni, in conformità a quanto previsto dal quarto comma, punto 2), dell'articolo 1.”
- Tale scadenza, tuttavia, può essere stabilita in termini più brevi su espressa indicazione dell'autorità sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 della L. 134/1995 ss. modd.
- Per talune malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali la legge prevede, fra l'altro, termini di validità della patente di guida differenti.
- Nello specifico, l'art. 9 del Decreto Reggenziale 29 aprile 1996, n. 43, emanato ai sensi della delega di cui all'art. 3 comma 4 della L. 134/1995 ss. modd., alle lettere D (Malattie del sistema nervoso), E (Malattie psichiche), F (Sostanze psicoattive) e H (Malattie dell'apparato urogenitale), prevede che le persone affette dalle malattie ivi previsti, a seguito degli accertamenti indicati, possano comunque ottenere il rilascio o la conferma della patente di guida. In questi casi, si afferma che *“La validità della patente non può essere superiore a due anni”*.

- In mancanza di un espresso coordinamento normativo, nella prassi è invalsa la pratica di applicare simultaneamente la disposizione di cui all'art. 12 commi secondo e terzo della L. 134/1995 ss. modd. e quella di cui alle citate lettere dell'art. 9 D.R. 43/1996.
- L'effetto pratico è che nei confronti delle persone affette dalle malattie indicate la durata della validità della patente di guida subisca degli irragionevoli accorciamenti al sovrapporsi delle scadenze previste, da una parte, al compimento di una certa età e, dall'altra parte, con cadenza biennale: una persona nei cui confronti sia stata accertata una delle malattie elencate durante il 60° anno di età dovrà sottoporsi alla procedura di rinnovo al compimento del 62°, 64° e ancora 65° anno di età, e così via.
- Trattasi di un aggravio, anche sul profilo economico, delle procedure di conferma della patente di guida nei confronti di soggetti fragili, non giustificato da esigenze di tutela della salute e/o della sicurezza stradale, le quali appaiono già efficacemente assolute delle altre disposizioni in materia e dalla previsione di un rinnovo (sempre) biennale della patente di guida.
- Di conseguenza, il mancato coordinamento normativo comporta effetti di discriminazione indiretta in ragione delle condizioni di salute di taluni soggetti, nonché di vittimizzazione istituzionale.
- Si rende, dunque, opportuna una modifica dell'art. 12 della L. 134/1995 ss. modd. prevedendo che i più brevi termini di validità della patente di guida stabiliti ai sensi del quinto comma, ovvero con decreto reggenziale nell'esercizio della delega di cui alla lettera a) dell'ultimo comma dell'articolo 3 [attualmente, il Decreto Reggenziale 43/1996], derogano alle scadenze previste al secondo e terzo comma.

Tutto ciò considerato, ritenuto l'interesse pubblico della questione, gli istanti

Chiedono

Che si modifichi l'art. 12 della Legge 30 novembre 1995, n. 134 e successive modifiche, prevedendo che i più brevi termini di validità della patente di guida, previsti su espressa indicazione dell'autorità sanitaria ovvero previsti dal decreto reggenziale recante disposizioni circa i requisiti psichici e fisici per conseguire e rinnovare le patenti di guida, siano stabiliti in deroga alle scadenze della patente di guida previste, in via generale, dal secondo e terzo comma.

Con i più deferenti saluti.